

n. OMISSIS/2014 R.G.A.C.

**Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE**

R.G. OMISSIS/2014

Il G.U. dott.ssa Luigia Stravino,

letti gli atti della causa in epigrafe indicata,

sciolta la riserva formulata all'udienza del 9-1-2015;

OSSERVA

Il ricorso proposto va rigettato.

Varrà preliminarmente osservare che con ricorso ex art.700 cpc in corso di causa, depositato il 12-12-2014, CLIENTE chiedeva ordinarsi a BANCA di rimuovere la segnalazione a sofferenza da essa indirizzata alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia relativamente al proprio nominativo, nonché di inibire per l'avvenire, in difetto di elementi di novità, alla resistente di segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia l'esistenza di una posizione di "sofferenza" relativa allo CLIENTE ovvero, in subordine, ordinare a BANCA la modifica della segnalazione nel senso che trattasi di "credito contestato".

L'esponente deduceva quanto segue:

-l'istante ha intrattenuto con l'BANCA s.p.a. il rapporto bancario di conto corrente n. OMISSIS;

-nonostante formale richiesta ex art. 119 D.Lgs. 385/93, all'attore non è stato trasmesso alcun contratto di conto corrente, di apertura di credito e alcun altro documento riportante pattuizioni delle condizioni di tenuta del rapporto. Peraltro, si contesta che l'istante abbia mai sottoscritto alcun contratto e/o pattuizione ed eventuali proposte non accettate sono da intendersi revocate anche con la notifica del presente atto;

-la pretesa della Banca, alla data del 6. 10.2011 in cui è stata comunicata la revoca delle "facilitazioni creditizie", ammontava a € 12.250,52;

- i rapporti tra CLIENTE e la Banca erano proseguiti, senza particolari tensioni, sino a quel momento. Come si legge nella citazione introduttiva del giudizio di merito: "Da subito l'attore, seppur contraente debole, contestava le richieste della Banca tanto che nel Giugno del 2012 introduceva un procedimento di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Conciliazione istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, al fine di tentare la definizione stragiudiziale della lite, alla luce della contestazione del credito ex adverso vantato. Tale procedura, per la quale l'istante sopportava un costo di € 532,40, si concludeva con esito negativo. Dalla pur scarsa documentazione in possesso dello CLIENTE, atteso che quasi mai la Banca gli ha inviato gli estratti conto o alcuna rendicontazione, si evidenzia l'indebita contabilizzazione di interessi ultralegali non pattuiti, poiché mai alcun accordo scritto in tal senso è intervenuto, di maggiorazioni conseguenti ad anatocismo in violazione del divieto vigente, nonché di spese e commissioni non concordate e, comunque, illegittime. Solo per effetto della mancata messa a disposizione della documentazione in possesso della Banca non si è potuto, allo stato, procedere a un ricalcolo del saldo e purtuttavia la Banca, a fronte della contestazione del correntista, non ha saputo dare alcuna prova del proprio credito, laddove è ipotizzabile che tale credito non sussista, in quanto fondato su addebiti illegittimi".

-nel maggio 2014 la banca procedeva alla segnalazione "a sofferenza" della posizione dello CLIENTE in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per un importo di euro 10.878,00;

-invero, già solo depurando il saldo esposto alla data del 6.10.2011 dalle scritture del conto corrente dagli illegittimi addebiti, il credito dichiarato dall'Istituto — e per cui v'è segnalazione di sofferenza — risulta insussistente ed anzi risulta un rilevantissimo credito del correntista, così come ampiamente argomentato nella citazione, in sede di azione di merito pendente, e di cui si trascrivono le conclusioni: "1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.Lgs.385/ 93 il diritto del cliente di ottenere la copia del contratto originario di conto corrente, del contratto di apertura di credito, delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta, di eventuali contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario, degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data di chiusura. 2) Per l'effetto, condannare la Banca alla consegna dei predetti documenti richiesti, per la prima volta, con lettera racc. a.r. consegnata il 23.7.2012 e condannare la Banca al risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta violazione di legge in misura da quantificarsi in separato giudizio; 3) accertare e dichiarare che la Banca non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto; 4) accertare e dichiarare che i tassi applicati sono superiori ai tassi soglia vigenti tempo per tempo con conseguente ricalcolo del saldo depurato da interessi, commissioni e spese, in conformità con la previsione di cui all'art.1815, II comma, c.c.; 5) accertare e dichiarare, in relazione al rapporto bancario dedotto in premessa, l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse in misura ultralegale e, comunque, non conformi a specifica pattuizione in forma scritta. Per l'effetto, dichiarare, in via graduata, rispetto alla domanda di cui al punto 4, applicabile fin dalla costituzione del rapporto, risalente al 1986 il tasso d'interesse sostitutivo ex d.lgs. 385/1993 art. 117, comma 4; 6) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, per nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi degli artt. 1283 e 1419 cc.; dichiarare inapplicabile ogni capitalizzazione degli interessi anche con diversa periodicità; 7) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, per difetto di previsione contrattuale o per difetto di specificità della relativa clausola e in ogni caso per nullità dell'eventuale pattuizione per mancanza di causa; 8) in via subordinata rispetto alla domanda di cui ai capi 4 e 5 accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia delle variazioni dei tassi di interesse applicati dalla banca nel corso del rapporto, per violazione del disposto degli artt. 117e 118 del D.Lgs 385/1993; 9) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti; 10) In applicazione dei criteri legittimi di computo degli interessi e delle valute come sopra individuati ed in disapplicazione di quelli illegittimi, accertare il corretto saldo contabile del rapporto bancario controverso; 11) Condannare la Banca al pagamento della somma che risulterà a credito dell'attore; 12) accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla convenuta in Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione e condannare la Banca al risarcimento del danno derivato da tale illegittima segnalazione, da liquidarsi in via equitativa e che si indica in euro 25.000,00 con salvezza di ulteriore specificazione".

-l'appostazione a sofferenza effettuata dalla banca era illecita per l'insistenza di un credito per cassa ed inoltre in quanto esso esponente non versava né in stato di decozione, né in situazione a questa equiparabile; lo CLIENTE svolge un'attività di promotore finanziario economicamente sana; non ha subito nessun protesto ed ha una situazione patrimoniale-reddituale più che tranquilla, come dimostrano le certificazioni dei redditi provvigionali (certificazioni e cud) per il 2011, 2012 e 2013;

- sussiste, nel caso di specie, il periculum in mora, atteso che la segnalazione a sofferenza operata da BANCA ha leso la reputazione personale e professionale dello CLIENTE. Inoltre, vi è il concreto pericolo di riflessi negativi di tale segnalazione sui rapporti con le altre banche, condizionati dalla segnalazione a sofferenza.

Si costituiva in giudizio l'BANCA, contestando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Ciò posto, giova ricordare che ai fini della concessione della misura cautelare richiesta devono concorrere le seguenti condizioni:

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott.ssa Luigia Stravino, 15 gennaio 2015

- a) l'esistenza di un diritto (*fumus boni iuris*) da far valere in via ordinaria;
- b) il possibile pregiudizio imminente ed irreparabile che possa derivare a tale diritto nelle more del giudizio (*periculum in mora*);
- c) l'inesistenza di una misura cautelare tipica preordinata dall'ordinamento in specifico rapporto al dedotto *periculum in mora*.

È con riferimento al " *fumus boni iuris* " va preliminarmente chiarito, in via generale, che la funzione della Centrale dei Rischi è quella di creare un sistema informativo al quale affluiscano i dati e le notizie relativi agli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai propri clienti, con l'obiettivo di controllare in modo puntuale la gestione del rischio del credito ed accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso: un'attività che - come è stato autorevolmente sostenuto -, essendo finalizzata a consentire agli istituti bancari la valutazione della solvibilità degli stessi clienti (attuali e potenziali), riveste un palese interesse pubblico, il quale è evidentemente prevalente rispetto a quel sacrificio del diritto dell'imprenditore all'immagine, alla reputazione ed alla riservatezza che è indiscutibilmente cagionato da una segnalazione pervenuta alla Centrale dei Rischi, ma che, in virtù del medesimo interesse pubblico, è, per l'appunto, consentito dall'ordinamento; il tutto con l'ovvia conseguenza che - laddove non siano, invece, ravvisabili effettive esigenze di avvertimento del mercato, in quanto il soggetto non è in una situazione di sofferenza - l'interesse pubblico non sussiste e lo segnalazione operata dall'intermediario perde le connotazioni della legittimità giuridica, assumendo quelle dell'illecito produttivo di danno.

Ciò premesso, è peraltro oggetto di dibattito in giurisprudenza se un'illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia costituisca un pregiudizio *in re ipsa* ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. In particolare, secondo un primo orientamento, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia priva dei presupposti legittimi l'emissione di un provvedimento d'urgenza poiché si tratta di fatto di per sé suscettibile di ledere la reputazione commerciale e personale dell'imprenditore, e come tale, fonte di pregiudizio nell'esercizio dell'attività di questi (Trib. Roma sez. XIII 15 dicembre 2003, in *dejure.giuffre.it*). Un'altra posizione ritiene, diversamente, che in caso di erronea segnalazione "a sofferenza" alla centrale rischi a opera della Banca risulta sussistente il *periculum in mora*, ai fini della concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., allorché si dimostri che, nelle more del giudizio, si possano verificare irreparabili e gravi compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica, consistenti, in particolare, nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato (cfr. Trib. Salerno 22 aprile 2002, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, n. 14-15, 94, con nota di Ferri). A riguardo si è osservato, inoltre, che la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non legittima l'emissione di un provvedimento d'urgenza quando, per la tipologia dell'attività svolta dal soggetto registrato, non può dirsi sussistente una situazione di *periculum in mora* (Trib. Palermo 16 giugno 2003, in *Gius.*, 2003, 1907).

Orbene, a parere di chi scrive, ove il soggetto segnalato svolga attività imprenditoriale, il pregiudizio deve ritenersi "in re ipsa", atteso che la segnalazione è potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e quindi la posizione del soggetto registrato.

Nel caso delle società, svolgendo la società attività imprenditoriale, è evidente che, come già accennato, la segnalazione alla Centrale dei rischi comporta un grave pregiudizio per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, rendendo difficoltosa, se non impossibile, la possibilità di ricorrere al credito presso altri istituti: "Una segnalazione erronea di un credito "in sofferenza", effettuata da un istituto di credito alla Centrale Rischi della Banca D'Italia è idonea a determinare una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso" (Tribunale di Brindisi, 20 luglio 1999).

Invece, quando il soggetto registrato non svolga attività imprenditoriale, il pregiudizio non può ritenersi *in re ipsa*, ma deve essere specificamente provato.

Orbene, nella fattispecie in esame deve ritenersi che non risulti provato il requisito del *periculum in mora*.

Sentenza, Tribunale di Napoli,, dott.ssa Luigia Stravino, 15 gennaio 2015

L'istante ha dedotto di essere un promotore finanziario e di avere una situazione patrimoniale più che tranquilla, come dimostrano le certificazioni dei redditi provvigionali in atti.

Ha riferito che la denunciata segnalazione, oltre a ledere la sua reputazione personale e professionale, gli impedisce di accedere a qualsivoglia nuovo canale di finanziamento.

Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale non sussiste il "periculum in mora" richiesto per l'emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di erronea segnalazione a sofferenza operata da un istituto bancario alla "centrale rischi" della Banca d'Italia, allorché il richiedente non sia un imprenditore commerciale. Non si ravvisa, infatti, lesione del diritto all'impresa (Tribunale Palermo, sez. III, 23/06/2003; Giur. merito 2003, 2422).

La segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia non legittima l'emissione di un provvedimento d'urgenza quando, per la tipologia dell'attività svolta dal soggetto registrato (nella specie, un ragioniere commercialista), non può dirsi sussistente una situazione di "periculum in mora" (Tribunale Palermo, 16/06/2003, Lo Rito c. Banca credito cooperativo, Gius 2003, 1907).

Nel caso in esame, il ricorrente è un promotore finanziario, sicchè, data la sua posizione, non si ravvisa, nella fattispecie, una situazione di "periculum in mora" in re ipsa, atteso che il permanere della segnalazione asseritamente illegittima, pur potenzialmente idonea a determinare una lesione del diritto di accedere al credito bancario, non produce, in ogni caso, conseguenze, che possano condurre alla paralisi di un'attività imprenditoriale e al successivo fallimento.

Ma anche a voler ritenere che, in casi come quello che ne occupa, le lesioni che vengono in rilievo sono lesioni a beni, come non soltanto l'iniziativa economica privata, ma anche il diritto al risparmio ed al credito bancario, spettante a ciascun cittadino, in quanto tale, a prescindere dall'attività da esso svolta, va, comunque, rilevato che nell'ipotesi in esame l'istante non ha fornito prova dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio, che egli subirebbe durante il tempo occorrente per valere le sue ragioni in via ordinaria.

Il requisito cautelare in esame non può essere ritenuto "in re ipsa"; il ricorrente è tenuto a provare la concreta esistenza del periculum in mora, tipicamente per il tramite di una produzione documentale idonea a comprovare le difficoltà dallo stesso incontrate nei rapporti con gli istituti di credito.

Ebbene, lo CLIENTE non ha provato - ciò che avrebbe dovuto fare documentalmente - il rifiuto, da parte degli istituti di credito, a concedergli prestiti. Lo stesso si è limitato ad affermare che vi è da considerare che la segnalazione a sofferenza gli impedisce di accedere a qualsivoglia nuovo canale di finanziamento, ma non ha fornito nessuna prova di ciò.

L'istante, non svolgendo attività imprenditoriale, avrebbe dovuto anche dimostrare l'irreparabilità del pregiudizio, che gli deriverebbe dal mancato ottenimento di prestiti e finanziamenti da parte degli istituti creditizi, ossia avrebbe dovuto comprovare eventuali condizioni e difficoltà economiche, che rendano necessario il ricorso al credito bancario.

In difetto di prova in ordine al "periculum in mora", la domanda cautelare va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

-rigetta la domanda cautelare;

Sentenza, Tribunale di Napoli,, dott.ssa Luigia Stravino, 15 gennaio 2015

-condanna CLIENTE al rimborso in favore dell'BANCA delle spese processuali, liquidate in euro 20,00 per esborsi ed euro 1384,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Napoli 15-1-2015

Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS